

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV COMMISSIONE

(Difesa)

RIUNIONE DEL 22 MAGGIO 1951

(36ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CASATI

INDICE

Disegno di legge :

(Discussione e approvazione)

« Riliquidazione dell'assegno mensile spettante agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica cessati dal servizio per riduzione dei quadri » (N. 1647) (Approvato dalla Camera dei deputati) :

CADORNA, <i>relatore</i>	Pag. 345
VACCARO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	346
GASPAROTTO	346
CINGOLANI	346

La riunione ha inizio alle ore 15,37.

Sono presenti i senatori: Bardini, Beltrand, Cadorna, Casati, Cerica, Cermenati, Cingolani, Di Giovanni, Elia, Gasparotto, Lazzaro, Martini, Miceli Picardi, Morandi, Palermo, Perini, Salvi, Varaldo.

Interviene alla riunione il senatore Vaccaro, Sottosegretario di Stato per la difesa.

DI GIOVANNI, *f. f. di Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Riliquidazione dell'assegno mensile spettante agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio per riduzione dei quadri » (N. 1647) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riliquidazione dell'assegno mensile spettante agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio per riduzione dei quadri ».

Comunico ai colleghi che il senatore Ottani, relatore di questo disegno di legge, è nella impossibilità di partecipare alla riunione e che pertanto ho pregato il senatore Cadorna di sostituirlo.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cadorna.

CADORNA, *relatore*. La riduzione delle Forze armate imposta dal trattato di pace costrinse l'Amministrazione a sfollare, nel dopoguerra, un notevole numero di ufficiali e sottufficiali.

Lo sfollamento fu realizzato mediante cinque successivi decreti legislativi degli anni 1946, 1947, 1948.

Agli ufficiali e sottufficiali sfollati veniva fatto un trattamento economico allora considerato di favore, che comprendeva, sino al limite di età del grado (ma non più di due anni oltre), l'intero stipendio, indennità militare e caro-vita, e per tre anni oltre il limite di età del grado, i quattro quinti del trattamento

stesso; stipendio e indennità ancorati alla misura ultima percepita prima di lasciare il servizio, indennità di carovita con scala mobile.

Accadde che, negli anni successivi allo sfollamento, stipendi, paghe ed indennità militare furono ripetutamente aumentati così che l'assegno integrativo stabilito poteva venire riassorbito e superato dal trattamento di pensione.

Ne conseguiva la necessità, per ragioni di giustizia: *a)* di regolare secondo un'unica legge il trattamento fatto agli sfollati delle varie Forze armate dai cinque decreti legislativi anzidetti; *b)* di ancorare il trattamento alla misura degli stipendi e delle paghe stabilite dalle leggi 149 del 1° luglio 1949 e 130 dell'11 aprile 1950; *c)* di ancorare l'indennità militare alla misura dei successivi aumenti; *d)* di adattare l'indennità di carovita alle variazioni numeriche del nucleo familiare.

A tali esigenze risponde appunto l'attuale disegno di legge, che propongo ai colleghi di approvare.

PRESIDENTE. Avverto che la Commissione finanze e tesoro ha dichiarato di non aver nulla da eccepire circa la parte finanziaria del presente disegno di legge.

VACCARO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Aderisco alle conclusioni del relatore.

GASPAROTTO. Anch'io mi associo cordialmente alle conclusioni del relatore, tanto più che l'autore dei maggiori sfollamenti, in conseguenza delle restrizioni imposte dal trattato di pace, sono stato proprio io.

CINGOLANI. Mi associo al *mea culpa* dell'onorevole Gasparotto dichiarando che voterò a favore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo pertanto all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'assegno mensile previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, per gli ufficiali generali, ammiragli e superiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490, per gli ufficiali inferiori della Marina, dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, per

gli ufficiali inferiori dell'Aeronautica, dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 500, per i sottufficiali dell'Esercito e della Marina, e dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1220, per i sottufficiali dell'Aeronautica è riliquidato, con effetto dal 1° novembre 1948, tenendo conto delle misure degli stipendi e delle paghe stabilite dalle tabelle allegate alla legge 12 aprile 1949, n. 149, e, con effetto dal 1° luglio 1949, tenendo conto delle misure degli stipendi e delle paghe stabilite dalla legge 11 aprile 1950, n. 130.

Nei confronti del predetto personale l'assegno mensile indicato nel comma precedente è riliquidato, altresì, con effetto dal 1° luglio 1950, tenendo conto delle misure dell'indennità militare stabilite dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814.

Fermo restando quanto stabilito nei commi precedenti, ai fini della determinazione dell'assegno mensile, per l'indennità di carovita, oltre che delle variazioni dipendenti dal costo della vita, si tiene conto, con effetto dal 16 giugno 1946, delle variazioni del nucleo familiare dell'ufficiale o del sottufficiale.

(È approvato)

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel precedente articolo 1 si applicano anche:

agli ufficiali di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, quale risulta modificato dall'articolo 2 della legge 30 luglio 1950, n. 738;

agli ufficiali dell'Esercito collocati nella riserva per soppressione di ruoli ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45;

agli ufficiali dei carabinieri e di amministrazione collocati nella riserva ai sensi del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 543;

agli ufficiali di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810;

agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica fruanti del trattamento economico di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472;

agli ufficiali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490. Nei confronti di questi ufficiali l'assegno mensile

previsto dal predetto articolo è riliquidato, altresì, con effetto dal 1° giugno 1947, tenendo conto delle misure degli stipendi stabilite dal decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778;

agli ufficiali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490. Nei confronti di questi ufficiali l'assegno mensile previsto dal predetto articolo è riliquidato, altresì, con effetto dal 1° settembre 1946, tenendo conto delle misure degli stipendi stabilite dal decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, e con effetto dal 1° giugno 1947, tenendo conto delle misure degli stipendi stabilite dal decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778.

(È approvato).

Art. 3.

Alla liquidazione degli arretrati fino alla data di entrata in vigore della presente legge sarà fatto luogo nell'esercizio finanziario 1951-52.

(È approvato).

Art. 4.

Alla copertura della maggiore spesa presunta di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1950-51 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il predetto esercizio finanziario per le somme a fianco di ciascuno indicate:

Capitolo 196	L. 100 milioni
» 202	» 50 »
» 265	» 350 »

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 16,05.